**[MODELLO DI] CONTRATTO**

**Per la disciplina dell’esecuzione del Progetto**

TRA

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo **sede di Maputo** (da qui in avanti AICS Maputo), codice fiscale n. 97871890584, nella persona del Titolare della sede, ……………….,

E

[*Nome e sigla del soggetto esecutore*](da qui in avanti Ente Esecutore)iscritto all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro con decreto n. [ ] del [ ], con sede in [ ], rappresentata da [ ],

d’ora innanzi, per brevità, anche *Le Parti*,

**PREMESSO**

* che la Legge n. 125/14 concernente la “D*isciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*” e in particolare l’art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
* che l’art. 17 della L. 125/2014 istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
* che l’art. 26 della L. 125/2014, ai commi. 2, 3 e 4, definisce i soggetti della società civile e quelli senza finalità di lucro, ai quali l’AICS può concedere contributi o affidare l’esecuzione di iniziative di cooperazione allo sviluppo;
* che il D.M. n. 113/2015 concernente lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” definisce, agli artt. 17 e 19, i requisiti per l’iscrizione all’Elenco e le modalità per l’affidamento delle iniziative ai soggetti di cui all’art. 26, comma 3 della L.125/2014;che, con Delibera n. 8 del 20 febbraio 2017 e successivamente modificata con Delibera n. 50 del 05 febbraio 2018, il Comitato Congiunto ha adottato le procedure denominate “Condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’elenco di cui all’art. 26, comma 3, della legge 125/2014”;
* che il Comitato congiunto ha approvato con Delibera n........... un finanziamento di ................. Euro per una iniziativa bilaterale di cooperazione da attuare in Mozambico denominata “.............-AID ............”;
* che il programma sopracitato è distinto in una componente affidato OSC pari a ................ Euro, ed una componente di Gestione diretta pari a ................... Euro;
* che è stato pubblicato in data [ ] sul sito [ ], l’Avviso per l’affidamento del progetto relativo alla componente di programma affidato OSC (AID.12551/01/1);
* che a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione previste dal predetto bando, AICS Maputo ha adottato con determina n. [ ] del [ ] l’affidamento del Progetto denominato [ ] all’Ente Esecutore [soggetto esecutore], Capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) composta con la/le OSC [ ];

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

Fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

Oggetto

1. 1. L’Ente Esecutore realizzerà l’iniziativa AID [ ] in [*indicare il Paese/Paesi di realizzazione dell’iniziativa]* attendendosi agli obiettivi, risultati e indicatori contenuti nel Documento Unico di Progetto e al piano finanziario di cui all’articolo 23 del presente Contratto.
2. 2. L’Ente Esecutore sarà l’unico responsabile, nei confronti di AICS, della realizzazione dell’iniziativa, dal punto di vista tecnico, finanziario e amministrativo-contabile.

**Art. 2**

Entrata in vigore e durata

1. Il presente Contratto entra in vigore alla data di sottoscrizione della stessa da parte di entrambe le Parti.

2. L’avvio dell’Iniziativa e dell’ammissibilità delle relative spese è dato dalla: (*scegliere un’opzione tra le tre proposte di seguito*)

- data di stipula del presente Contratto;

- data di accredito sul conto corrente dell’Ente Esecutore del contributo AICS erogato in anticipazione da comunicare formalmente via PEC all’AICS;

- la seguente data (fissata comunque entro e non oltre 4 mesi dalla firma del presente Contratto): gg/mese/anno.

3. La durata del Contratto decorre dalla data prevista dal precedente comma 1 e per [XXXX] mesi, come previsto nella documentazione del presente Contratto, fino a formale approvazione del rendiconto finale da parte dell’AICS.

4. L’Ente Esecutore potrà beneficiare di proroghe convenzionali, se richieste, nei rapporti intermedi ed approvate dall’AICS.

**Art. 3**

Costo e finanziamento dell’Iniziativa

1. L’Ente Esecutore realizzerà l’iniziativa AID [ ] per un costo totale di **Euro** [].

2. L’Ente Esecutore contribuirà con un apporto di **Euro** **[ ]**, pari al **[ ]** **%** del costo totale.

3. L’AICS erogherà per l’iniziativa un contributo di **Euro** **[ ]**, pari al **[ ]%** del costo totale.

4. L’Ente Esecutore sarà unico responsabile, nei confronti di AICS, della totalità dei costi e dell’apporto di cui al precedente comma 2.

5. L'importo oggetto di finanziamento è esente da IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.ii.

**Art. 4**

Modalità di erogazione del contributo

*(Modalità di finanziamento ed erogazione del finanziamento)*

L’importo totale del finanziamento per l’esecuzione del Progetto è pari a 3.500.000,00 Euro ripartito nelle seguenti rate come di seguito riepilogato:

**Prima rata**: importo pari a 1.352.600,00 Euro del totale, da erogarsi entro 60 giorni lavorativi dalla firma del presente Contratto.

**Seconda rata**: importo pari a 1.323.700,00 Euro del totale, a seguito della ricezione del rapporto descrittivo e contabile corredato da una relazione elaborata da un revisore legale dei conti, attesta la regolarità amministrativo-contabile del rendiconto intermedio recante l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti in ordine al progetto stesso, costi che devono essere pari ad almeno l’80% (ottanta per cento) della prima rata. La Sede AICS si impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione predisposta dall’Ente esecutore. Detto termine deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione da parte dell’Ente Esecutore della documentazione regolarizzata e conforme alle richieste della Sede AICS. La regolarizzazione deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte della Sede AICS

**Terza rata:** importo pari a 823.700,00 Euro del totale, a seguito della ricezione del rapporto descrittivo e contabile corredato da una relazione elaborata da un revisore legale dei conti, attesta la regolarità amministrativo-contabile del rendiconto intermedio recante l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti in ordine al progetto stesso, costi che devono essere pari ad almeno l’80% (ottanta per cento) della seconda rata e al 100% della prima rata. La Sede AICS si impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione predisposta dall’Ente esecutore. Detto termine deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione da parte dell’Ente Esecutore della documentazione regolarizzata e conforme alle richieste della Sede AICS. La regolarizzazione deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte della Sede AICS

Le rate successive alla prima, nel caso di anticipo, saranno erogate a seguito dell’approvazione dei rapporti descrittivi e contabili, al netto delle eventuali spese non ammissibili.

Nel caso di erogazione per stato di avanzamento, tutte le rate saranno erogate a seguito dell’approvazione dei rapporti descrittivi e contabili.

I rapporti descrittivi e contabili intermedi devono essere corredati da una relazione elaborata da un revisore legale dei conti scelto tra coloro che risultano iscritti da almeno tre anni nell’apposito registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, e ss.mm.ii.

L’anticipo, se richiesto, viene erogato a seguito della presentazione di una garanzia fideiussoria di importo pari all’ammontare del 30% del valore dell'anticipazione (secondo quanto indicato dall’art. 26, comma 4, della Legge 125/2014) concessa, entro il termine indicato nell’avviso per l’affidamento.

**Art. 5**

Garanzie

1. Entro 45 giorni dalla comunicazione della Determina d’affidamento del Titolare della Sede Estera, i Soggetti Proponenti aggiudicatari che intendono optare, in sede di stipula del Contratto, per l’erogazione per anticipazione del contributo AICS, devono presentare idonea garanzia fideiussoria di ammontare pari al 30% dell’importo anticipato dall’Agenzia ai sensi dell’art. 26, comma 4, della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm.ii. Solo in seguito alla trasmissione della garanzia fideiussoria da parte dell’Ente Esecutore e alla verifica positiva da parte dell’AICS, si può procedere alla stipula del presente Contratto.

2.La garanzia dovrà prevedere, se richiesto dall’Ente bancario o assicurativo che la emette, una scadenza di 13 mesi superiore alla durata convenzionale dell’Iniziativa, comunque dovrà essere tale da coprire il tempo necessario all’AICS per l’approvazione del rapporto finale. Oltre la scadenza massima, la garanzia non è da ritenersi svincolata e resta comunque in essere fino a formale comunicazione da parte dell’AICS. Eventuali premi della polizza oltre i 13 mesi della durata convenzionale saranno a carico dell’Ente Esecutore.

3. La garanzia può essere bancaria o assicurativa e dovrà essere rilasciata in Italia da Istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023. Con la firma della polizza fideiussoria, l’Ente bancario o assicurativo che la emette dichiara di prestare tale garanzia con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 de c.c. e all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma del c.c., intendendo impegnarsi sin dall’emissione della fidejussione a versare la somma garantita (oppure a liquidare la garanzia) entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta da parte di AICS, trasmessa via PEC o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nessuna eccezione potrà essere opposta all’AICS, neppure da parte dell’Ente Esecutore, anche nel caso di controversie pendenti circa la sussistenza e/o esigibilità del credito medesimo.

**Art. 6**

Ammissibilità delle spese e rendiconti

1. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili, documentate, comprovabili e contabilizzate. Per considerale ammissibili le spese dell’Iniziativa devono essere coerenti con i criteri e i principi di cui all’articolo 4 del Manuale di Rendicontazione, e rendicontate secondo le modalità previste dalle medesime Procedure e i modelli allegati all’Avviso.

2. L’Ente Esecutore si impegna a presentare i rapporti di cui all’articolo 9 del presente Contratto.

3. L’AICS monitora lo svolgimento dell’iniziativa e verifica i risultati conseguiti, ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera g) del DM 113/2015 e secondo le modalità previste dalle Procedure dell’Avviso.

**Art. 7**

Revisore esterno

1. L’Ente Esecutore dichiara di avere individuato, nel rispetto delle Procedure dell’Avviso per le attività di revisione dell’iniziativa il seguente Revisore Contabile: [nome e cognome, recapito], iscritto al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss. mm. e ii. con numero [XXXX] e presenta, all’atto di sottoscrizione del presente Contratto/della presente Convenzione, le dichiarazioni previste all’articolo 8.2 del Manuale di Gestione.

*2. L’Ente* Esecutore allega al presente Contratto [in *alternativa*: allegherà alla comunicazione di cui al precedente comma] la “Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità” (modello Allegato [ ]) con l’incarico conferito dall’Esecutore medesimo, debitamente sottoscritta da parte del Revisore contabile.

3. L’Ente Esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’ AICS, tramite PEC, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito, prima dell’avvio delle attività di revisione.

4. Il Revisore esterno deve garantire gli oneri di controllo e verifica e completa la certificazione contabile con la verifica degli indicatori di obiettivo, di risultato, dei beneficiari, dello speso per risultato, come previsto nelle *Procedure dell’Avviso* e dal *Vademecum del Revisore esterno*.

**Art.8**

Informazioni e certificazioni antimafia

1. Si applicano le disposizioni di cui al D.lgs.6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il finanziamento è corrisposto sotto condizione risolutiva e l’AICS Maputo, qualora fossero comunicati dalla Prefettura rilievi ostativi, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle realizzazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per il l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

**Art. 9**

Attività, reportistica e altri obblighi dell’Ente Esecutore

1. L’Ente Esecutore si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad assicurare il corretto svolgimento dell’Iniziativa e presentare all’AICS lo stato di avanzamento delle attività tramite rapporti intermedi e finali utilizzando il Documento Unico di Progetto, unitamente al rapporto del Revisore esterno nei modi e tempi stabiliti dal presente Contratto e dalle Procedure dell’Avviso.

**Il piano operativo** deve essere presentato all'avvio dell'iniziativa, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio delle attività seguendo il “Modello Piano Operativo”. Esso deve contenere il piano finanziario e può inoltre contenere, ove ritenuto necessario, eventuali aggiornamenti alle modalità di realizzazione delle attività, agli indicatori (IOV), al cronogramma e al piano finanziario. Tali aggiornamenti non possono comunque modificare l'obiettivo generale, gli obiettivi specifici, i risultati e le attività previsti nella proposta approvata.

**I rapporti intermedi descrittivi** devono essere presentati entro 7 (sette) giorni dalla scadenza del periodo di riferimento seguendo il Modello fornito, rispettando i criteri stabiliti e dovranno essere consegnati alla Sede AICS Maputo con cadenza trimestrale (considerando gennaio come primo mese dell’anno indipendentemente dall’inizio delle attività del progetto). Dovrà documentare il livello di realizzazione ed una valutazione delle attività del periodo di riferimento, le evoluzioni rispetto ai risultati attesi, gli effetti attuali sui beneficiari diretti e indiretti – con specifico riferimento anche alla disaggregazione dei dati per sesso o vulnerabilità (persone con disabilità e minoranze) - nonché la visibilità e apprezzabilità attuale degli effetti prodotti. Tali rapporti hanno funzione meramente informativa e non necessitano di approvazione da parte di AICS Maputo, la quale si riserva il diritto di chiedere integrazioni o chiarimenti se ritenuto necessario.

I **rapporti descrittivi – contabili annuali** devono essere presentati entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo e comprendono una parte descrittiva relativa allo stato di avanzamento delle attività e una relazione contabile elaborata da un revisore contabile dei conti che certifichi la conformità delle procedure d’acquisizione di forniture, servizi e opere alla legislazione vigente. Per essere ammissibili, devono riguardare la rendicontazione di una spesa corrispondente ad almeno l’80% dell’anticipo di finanziamento.

Il **Rapporto finale**: Il rapporto descrittivo e contabile finale consiste nel riepilogo sul grado di conseguimento degli obiettivi e raggiungimento dei risultati e nel consuntivo delle spese effettuate. Al rapporto deve essere allegata una relazione contabile elaborata da un revisore contabile dei conti che certifichi la conformità delle procedure d’acquisizione di forniture, servizi e opere alla legislazione vigente. Allo stesso sarà aggiunto un rapporto di riconciliazione tra gli importi, i cofinanziamenti, le percentuali ed eventuali spese inammissibili rispetto a tutto il periodo dell’Iniziativa. Deve essere presentato entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione delle attività dell'iniziativa.

La documentazione di cui sopra deve essere inviato via PEC **in forma elettronica in formato PDF nativo (PDF/A). La Sede AICS Maputo si riserva il diritto di chiedere ulteriori rapporti e/o la documentazione cartacea quando ritenuto necessario.**

L’ente esecutore deve inoltre presentare un **rapporto nel caso si verifichino condizioni di straordinarietà** (es.: interruzione temporanea delle attività dovuta a causa di forza maggiore).

Ai rapporti contabili deve essere sempre allegata la documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo di riferimento e in particolare:

1. relazione del revisore dei conti;
2. dichiarazione dei costi amministrativi per il periodo di riferimento del rendiconto;
3. dichiarazione relativa all’applicazione del tasso di cambio;
4. ogni altro documento richiesto dalla Sede estera dell’AICS.

Per valutare l’operato dell’Ente esecutore, il personale della Sede AICS Maputo potrà realizzare **visite di monitoraggio e di valutazione *in loco*** al fine di predisporre rapporti interni all’organizzazione. Tali visite comprendono rilevazioni sugli aspetti finanziari, operativi e procedurali del progetto.

Il monitoraggio e la valutazione verranno condotti in uno spirito di collaborazione con l’ente,

prevedendo anche la consultazione dei beneficiari.

5. L’AICS comunicherà via posta elettronica certificata all’Ente Esecutore e al Revisore esterno l’esito del controllo e della verifica di ogni rapporto intermedio/finale**, L’Ente Esecutore e il Revisore esterno**, preso atto delle decisioni dell’AICS, integreranno e modificheranno il Documento Unico di Progetto, i suoi allegati compreso il piano finanziario, per allinearlo alle decisioni prese dall’AICS in modo che siano applicate per il proseguo dell’Iniziativa e di riferimento per il rapporto successivo.

6. L’Ente Esecutore deve assicurare all’AICS che le spese relative a forniture, lavori e servizi e la conseguente individuazione dell’operatore economico siano effettuate nel rispetto dell’articolo 6 del Manuale di Rendicontazione.

**Art. 10**

Personale

1.Per il personale locale impiegato nell’Iniziativa, l’Ente Esecutore si impegna ad osservare la normativa in vigore nel Paese destinatario dell’iniziativa e l’applicazione di quanto previsto dalle Procedure dell’Avviso per la contrattazione delle Risorse Umane.

2. L’Ente Esecutore è responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione dell’Iniziativa e si impegna a rispettare le misure di sicurezza che verranno indicate dalla Rappresentanza Diplomatica competente e/o dalle Agenzie Internazionali.

3. L’AICS si riserva la possibilità di sospendere l’Iniziativa o revocare il finanziamento, nel caso di mancato rispetto da parte dell’Ente Esecutore delle misure di sicurezza indicate dalla competente Rappresentanza Diplomatica.

**Art. 11**

Condizioni Specifiche applicabili all’Iniziativa

1 Al presente Contratto si applicano le seguenti Condizioni specifiche:

*[Linee Guida]:* Le Condizioni Specifiche di seguito elencate possono derivare dalla tipicità dell’Avviso e dell’Iniziativa, oltre che dal contesto d’implementazione delle attività, completando e integrando quanto previsto nelle Procedure dell’Avviso e/o nel modello di Contratto:

Nel caso emerga la necessità di apportare modifiche all'iniziativa, l'esecutore dovrà presentare una richiesta di variazione, adeguatamente motivata e contenente i dettagli relativi alle modalità e alla tempistica della realizzazione dell'iniziativa. Tale richiesta dovrà pervenire alla Sede AICS Maputo entro 60 (sessanta) giorni dal termine previsto per la conclusione dell’annualità di riferimento o dell'iniziativa.

La Sede AICS Maputo esamina la richiesta di variazione e comunica gli esiti all'Ente esecutore entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione.

**Le modifiche non potranno essere onerose** e dovranno mantenere **invariata la logica di intervento, non potranno quindi in alcun modo riguardare gli obiettivi e le finalità del progetto.**

Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Sede AICS Maputo le seguenti varianti:

1. le richieste di estensione temporale del progetto;
2. le varianti fra **macrovoci** (A, B, C, E come indicate nel Piano finanziario);
3. le varianti che comportino compensazioni di spesa nel piano finanziario del progetto all’interno della medesima **macrovoce** superiori al 15% (quindici per cento) dell’importo originariamente previsto per la **macrovoce stessa**.

Non sono soggette ad autorizzazione preventiva della Sede AICS Maputo le seguenti varianti:

1. le varianti che comportino compensazioni di spesa nel piano finanziario del progetto **all’interno della medesima macrovoce** che non superino il 15% (quindici per cento) dell’importo originariamente previsto per la **macrovoce stessa**.

Nel caso di variazioni non soggette ad autorizzazione, queste devono essere comunque indicate nei Rapporti, oltre che comunicate alla Sede AICS.

Le modifiche non devono comunque variare le eventuali percentuali di importo massimo per determinate linee di spesa, previste dall’avviso.

L'Ente esecutore può eventualmente prevedere di estendere le annualità dell'iniziativa. La richiesta di estensione, adeguatamente motivata, dovrà pervenire alla Sede estera dell’AICS entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell’annualità di riferimento.

**Art. 12**

Modifiche dell’Iniziativa e del Contratto

1. Ogni eventuale successiva modifica dell’Iniziativa sarà ammissibile qualora sia effettuata nel rispetto delle Procedure dell’Avviso in materia di modifiche, varianti e proroghe come riferito all’articolo precedente.

2. In ogni caso, non sarà ammessa nessuna modifica all’Iniziativa effettuata senza presentazione del Documento Unico di Progetto e/o che possa alterare gli obiettivi generali e specifici dell’Iniziativa.

3. L’Ente Esecutore si impegna a comunicare tempestivamente all’AICS, tramite PEC, le modifiche dei dati identificativi riportati nel presente Contratto (legale rappresentante, IBAN, referenti per l’iniziativa, revisore legale, domicilio) e a produrne, con la stessa modalità, le pertinenti dichiarazioni e/o documentazioni sostitutive.

4. Ogni altra eventuale successiva modifica del Contratto dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, e avvenire in forma scritta, con addendum da allegare quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali del contratto (ex art. 1325 c.c.).

5. Non sarà ammessa nessuna modifica all’Iniziativa e/o al Contratto che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per l’AICS e qualsiasi ulteriore spesa sarà a carico dell’Ente Esecutore.

**Art. 13**

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Ente Esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. [*Aggiungere per i Soggetti Esecutori di cui all’articolo 23 comma 2 lettere a) e b):* Si obbliga a rispettare – nel caso di lavori, acquisizioni di beni e servizi – quanto prescritto integralmente dall’articolo 6 del Manuale di Rendicontazione, nonché quanto disposto dalla citata legge n.136/2010]. A tal fine, rende noto che per l’Iniziativa, il conto corrente bancario in Italia, ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge n. 136/2010, deve essere dedicato, anche non in via esclusiva, ai contributi pubblici. Ed è il seguente:

C/C n. [ ] *in alternativa* : Conto di contabilità speciale intestato a [\*] n. [ ] /presso Banca [ ] / in alternativa : Banca d’Italia

IBAN [ ]

Soggetti delegati ad operare sul conto: [nome e cognome], codice fiscale [ ], funzione [ ].

2. Per il conto corrente bancario in Italia restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 6 della legge n. 136/2010.

3. (*se applicabile*) Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell’art. 3, comma 8 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell’AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, l’AICS dichiari la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. Tale clausola non trova applicazione qualora i pagamenti nei Paesi d’implementazione non possano essere disposti attraverso Istituti Finanziari per motivi oggettivi e indipendenti dalla condotta e gestione dell’Ente Esecutore, in quanto determinati da peculiari condizioni del contesto locale o internazionale, specificate in apposite *Condizione specifiche* contenute nel/la presente Contratto.

**Art. 14**

**Audit e controllo dell’AICS**

1. L’AICS si riserva il diritto di realizzare proprie missioni in loco, di monitoraggio delle attività relative all’iniziativa e di valutazione dei risultati, nonché di realizzare visite di controllo presso la sede dell’Ente Esecutore in Italia.

2. L’AICS comunica all’Ente Esecutore, per iscritto ed entro 20 giorni dalla data d’inizio, l’oggetto specifico e il programma di lavoro della missione in loco o della visita di controllo in Italia, in modo che l’Ente Esecutore assicuri la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione.

3. L’AICS elabora un apposito rapporto a conclusione di ogni missione, verifica o visita. Tali missioni sono svolte all’insegna del controllo collaborativo e nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. L’Ente Esecutore, ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, relativa all’iniziativa presso la propria sede per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale. A tal fine l’Ente Esecutore dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale dell’iniziativa è conservata presso la sede di [città, indirizzo, Paese].

Entro i 5 anni successivi alla data di presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura l’AICS ha facoltà di effettuare visite di controllo presso la sede dell’Esecutore e nei paesi in cui si sono realizzate le iniziative.

**Art. 15**

**Forza maggiore e sospensione**

1. Nel caso di eccezionali motivazioni di politica estera o di forza maggiore – quali, a mero titolo esemplificativo, eventi bellici, calamità naturali, disordini all’ordine pubblico, pericolo o particolari situazioni di insicurezza, ecc. –, anche alla luce delle indicazioni in materia di politica e di sicurezza ricevute dalla Rappresentanza diplomatica, in relazione a singoli Paesi o settori di intervento, rendano l'attuazione e il prosieguo del Progetto estremamente difficile o pericoloso per il personale locale e internazionale, i beneficiari e le comunità locali, AICS può sospendere il progetto o parte di esso.

2. AICS può sospendere l’erogazione dei finanziamenti in ragione della riduzione o della cancellazione degli stanziamenti di bilancio in favore della cooperazione allo sviluppo.

3. La Sede AICS può autorizzare la sospensione di un progetto anche in presenza di una richiesta motivata del Soggetto esecutore, da inviare tramite PEC. Tale sospensione, ha carattere di eccezionalità ed è concessa al verificarsi di condizioni non prevedibili al momento dell’approvazione dell'iniziativa.

4. La Sede AICS competente comunica al Soggetto Esecutore, tramite PEC, la sospensione del progetto e la cessazione della stessa.

5. Gli effetti della sospensione variano a seconda dell’impatto che hanno avuto sul progetto:

* 1. nell’ipotesi in cui la sospensione non abbia inficiato il raggiungimento degli obiettivi e le finalità dell’intervento, l’Ente Esecutore dovrà comunicare tramite PEC che la sospensione non ha causato richiesta di modifiche alla Proposta di progetto ed, eventualmente, ad altri Allegati da sottoporre ad approvazione dell’AICS;
  2. se la sospensione ha avuto una durata superiore a sei mesi o, comunque, ha avuto conseguenze importanti e causato richieste di modifica che necessitano di approvazione da parte dell’AICS, l’Ente Esecutore dovrà inviare, tramite PEC, alla Sede AICS competente una richiesta di approvazione della variante alla Proposta di progetto e agli altri Allegati;
  3. se la sospensione ha avuto una durata superiore a 12 mesi o, comunque, non vi sono elementi tali da confermare la possibilità di prosieguo delle attività e di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti, ciascuna delle Parti può richiedere di porre fine al Contratto. In questo caso, le spese sostenute dall’Ente Esecutore fino al momento della sospensione e durante tale periodo, potranno essere considerate ammissibili, purché siano state sostenute nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di Rendicontazione fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13.

6. Durante l’eventuale periodo di sospensione non possono essere effettuate spese a carico dell'iniziativa, fatte salve spese che assolvano ad obblighi di legge. L’eventuale garanzia fornita per l’erogazione di contributi a titolo di anticipazione deve essere parimenti sospesa.

**Art. 16**

Revoca del Progetto

1. Nel caso di eccezionali motivazioni di politica estera o di forza maggiore – quali, a mero titolo esemplificativo, eventi bellici, calamità naturali, disordini all’ordine pubblico, pericolo o particolari situazioni di insicurezza, ecc. –, anche alla luce delle indicazioni in materia di politica e di sicurezza ricevute dalla Rappresentanza diplomatica, in relazione a singoli Paesi o settori di intervento rendano l'attuazione e il prosieguo del Progetto estremamente difficile o pericoloso per il personale locale e internazionale, i beneficiari e le comunità locali, AICS può revocare il progetto.
2. Con riferimento agli accordi di partenariato e ai contratti che l’Ente Esecutore stipula con soggetti terzi profit e non profit non selezionati da AICS, sarà considerata come causa di inadempimento con revoca da parte di AICS dell’erogazione dei finanziamenti e la conseguente risoluzione del Contratto il verificarsi delle seguenti circostanze:
   * 1. il contributo di AICS venga erogato a beneficio di terzi inclusi nelle liste di esclusione pubblicate dalle banche di sviluppo che elenca le imprese e gli individui sottoposti a misure restrittive a seguito di condotte di frode o corruzione durante l'attuazione dei progetti finanziati;
     2. qualora vengano individuate accuse di corruzione internazionale nei confronti di un partner/subappaltatore;
     3. qualora uno di questi ultimi sia accusato di tale reato durante l'attuazione del progetto e l’Ente esecutore ne sia informato e non provveda in alcun modo a segnalare l’accaduto.

1. AICS può revocare l’erogazione dei finanziamenti in ragione della riduzione o della cancellazione degli stanziamenti di bilancio in favore della cooperazione allo sviluppo.
2. Le spese che sono state sostenute dall’Ente Esecutore fino al momento della revoca, potranno essere considerate ammissibili, purché siano state sostenute nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di Rendicontazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 15.

**Art. 17**

Rapporti AICS - Soggetto Esecutore

1. L’AICS non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dall’Iniziativa di cui al presente Contratto, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore. È attribuita all’Ente Esecutore, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell’esecuzione dell’iniziativa di cui al presente Contratto.

2. I beni acquistati dall’Ente Esecutore con fondi AICS verranno, a conclusione dell’iniziativa donati ai Soggetti beneficiari e non possono mai generare un provento per il Soggetto Esecutore.

**Art. 18**

Visibilità

1. L’Ente Esecutore si impegna a garantire una adeguata visibilità all’iniziativa e all’AICS, in Italia e presso le Autorità locali e le Agenzie internazionali, eventualmente presenti nell’area, in ogni forma di pubblicazione ed evento in cui si faccia riferimento all’AID [ ] assicurando un chiaro riferimento al cofinanziamento della Cooperazione Italiana allo Sviluppo anche mediante l’utilizzo del logo dell’AICS, ovvero nelle altre forme che l’AICS comunicherà all’Ente Esecutore.

2. L’Ente Esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione e ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento ricevuto dall’AICS.

3. Nelle attività di visibilità e comunicazione, L’Esecutore si impegna a inserire la seguente dichiarazione di non responsabilità dell’AICS: “*Le opinioni espresse nel presente documento/nella presente pubblicazione/… non impegnano in alcun modo l’AICS, che non è responsabile per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso/in essa contenute.* "

4. Nelle attività di visibilità e comunicazione, l’Ente Esecutore provvederà ad evidenziare l’efficacia dell’iniziativa, nonché il rispetto dei principi di efficienza e accountability nella gestione della medesima.

L’Ente Esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione e ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.

5. Per le attività di informazione e comunicazione, l’Ente Esecutore dovrà fare riferimento alle Linee Guida Comunicazione dell’AICS pubblicate sul sito dell’Agenzia nella versione più aggiornata.

**Art. 19**

Risoluzione del Contratto

Al presente Contratto si applicano tutte le ipotesi di risoluzione nel caso di oggettiva impossibilità a adempiere e nei casi di estinzione del rapporto tra le Parti, in particolare le ipotesi di risoluzione contrattuale di cui agli artt. 1463 e 1467 e seguenti C.C., di rescissione e recesso di cui rispettivamente agli artt. 1448 e 1373 C.C.

**Art. 20**

Restituzione dei Fondi

1.Nelle ipotesi di risoluzione del presente Contratto ai sensi del precedente articolo, ovvero in caso di gravi mancanze di rispetto dei termini e/o delle condizioni delle Procedure dell’Avviso l’Ente Esecutore ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati. L’AICS potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione, qualora siano in corso altre iniziative con l’Ente Esecutore, *(se applicabile*) e/o mediante escussione della garanzia fidejussoria. La mancata restituzione dei fondi, oltre all’attivazione di quanto previsto al successivo articolo 20, potrà determinare *(se applicabile*) la cancellazione dell’Ente Esecutore dall’Elenco di cui al comma 3 dell’articolo 26 della Legge n.125/2014, l’inammissibilità dell’Ente Esecutore a partecipare in qualunque forma a future iniziative di cooperazione dell’AICS per almeno un triennio.

2. In caso di risoluzione per causa non imputabile all’Ente esecutore, l’AICS rimborserà le attività e le relative spese già correttamente effettuate dall’Ente esecutore, descritte in apposito rapporto in cui il conteggio consuntivo sia raffrontato con quanto inizialmente previsto e approvato da AICS, accompagnato da relazione del Revisore esterno.

**Art. 21**

Risoluzione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Contratto.

**Art. 22**

Protezione dei dati personali

L’AICS in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), fornisce le informazioni previste da tale articolo con riguardo al trattamento dei dati personali che saranno necessariamente acquisiti in relazione al presente contratto e all’esecuzione dell’iniziativa. All’Ente Esecutore è data informativa sul trattamento dei dati nell’“Allegato A12 – Informativa in materia di protezione dei dati personali”. La sottoscrizione del presente contratto implica la conoscenza della modalità del trattamento dei dati personali.

**Art. 23**

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli e nelle Procedure dell’Avviso valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

**Art.24**

Parti integranti e allegati del Contratto

1 Le Premesse unitamente ai seguenti documenti, approvati dall’AICS in sede di valutazione, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

1. Documento Unico di Progetto
2. Quadro Logico
3. Cronogramma
4. Piano finanziario
5. Manuale di rendicontazione
6. Accordo /i con il / i Partner

**Art.25**

Domiciliazione

1 Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti il presente Contratto dovranno essere inviate – tramite posta elettronica certificata – ai seguenti indirizzi:

1. AICS: sede/Ufficio [ ] Referente dell’Iniziativa [nome e cognome] recapito telefonico [ ], indirizzo di posta elettronica certificata [ ];
2. Soggetto Esecutore: Referente per l’iniziativa [nome e cognome] recapito telefonico [ ], indirizzo di posta elettronica certificata [ ].

2.In casi di trasmissione di documentazione cartacea, le Parti dichiarano di eleggere domicilio, ai fini del presente Contratto presso:

1. AICS: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – Sede di Maputo, Rua Damiao de Gois, 381 Maputo;
2. Ente Esecutore: [ ]

*(*Per le sole convenzioni / contratti non firmati digitalmente)

Maputo, li……………

|  |  |
| --- | --- |
| **Per l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo**  **Sede di Maputo** | **Per l’Ente Esecutore** |